

COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI

PORTO AZZURRO E IL CENTRO SERVIZI - SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA

D'INFANZIA "IL POGGETTO"

L'anno 2021. addì del mese diin presso

.....

Fra

L'Amministrazione Comunale di (di seguito E.L.

in quanto Ente Locale), p. IVA/C.F. ,

rappresentata dal (specificare nome,

cognome, dati anagrafici),

e il Signor (specificare nome,

cognome, dati anagrafici) in qualità di Legale Rappresentante

della scuola (di seguito E.G in quanto ente

gestore della scuola);

Premesso

- che la L.R. 26.07.2002, n.32 e ss.mm.ii. (Testo di esecuzione

della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,

orientamento, formazione professionale, lavoro) al fine di rendere

effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del

sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a

rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale per

l'effettiva generalizzazione del

diritto allo studio dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo;

Visti

- la risoluzione del Consiglio Regionale della Regione Toscana n. 47 del 15 marzo 2017 relativa all'approvazione del Piano di Indirizzo Generale integrato 2016 - 2020 ex articolo 31 legge regionale 26 luglio 2002 n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) 2016-2020;

- il Protocollo d'Intesa firmato il 28 dicembre 1998 dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Toscana , dal Presidente della Federazione Italiana delle Scuole Materne della Toscana e dal Presidente Regionale della Federazione Istituti di Attività Educative

- FIDAE che definisce gli impegni reciproci per la qualificazione della complessiva offerta educativa della scuola dell'infanzia in modo da poter rispondere in maniera efficiente ed efficace alla domanda anche al fine della riduzione dei costi a carico delle famiglie;

Richiamati tra i punti indicati nella premessa dello stesso Protocollo regionale i seguenti:

- la necessità di garantire l'accesso alla scuola dell'infanzia al più alto numero di bambini aventi diritto in quanto questo costituisce, pur in assenza dell'obbligatorietà della frequenza, una significativa conquista sociale ed educativa sia per le famiglie che

per i bambini;

- che esiste in Toscana un pluralismo di soggetti e di esperienze che hanno consentito e consentono il raggiungimento dell'obiettivo della generalizzazione del servizio delle scuole dell'infanzia.

Ritenuto fondamentale il ruolo svolto dalle varie istituzioni educative delle scuole dell'infanzia presenti nel territorio comunale che tutte insieme concorrono all'obiettivo della generalizzazione del servizio, in modo da garantire il diritto di tutti i bambini e le bambine, nelle fasce di età previste dalla normativa vigente, di godere di pari opportunità formative ed educative; si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1. Condizioni di accoglienza.

L'Ente Gestore della Scuola si impegna ad accogliere, entro il limite dei posti disponibili, tutti i bambini nelle fasce di età previste dalla normativa vigente per la frequenza delle scuole dell'infanzia, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o con deficit.

ART. 2. Partecipazione delle famiglie.

L'E.G. si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche e istituzionali analogamente a quanto previsto e realizzato nelle scuole statali e comunali. In

particolare, oltre l'Assemblea dei genitori dei bambini utenti, è da prevedere un comitato, rappresentativo dell'E.G. della scuola stessa, degli operatori scolastici (insegnanti e ausiliari) e dei genitori.

ART. 3. Contribuzione degli utenti.

L'E.G. si impegna, nel rispetto del principio dell'equità di trattamento, a individuare e applicare quote differenziate di contribuzione degli utenti alle spese di gestione del servizio sulla base delle condizioni socioeconomiche delle famiglie da documentarsi anche tramite autocertificazione.

ART. 4. Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio.

L'E.G. si impegna a realizzare gli Orientamenti educativi di cui al D.M. 3 giugno 1991, mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica coerentemente al progetto educativo proprio della scuola, e a definire e a rendere noto il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola. L'E.G. si impegna altresì ad applicare gli standard quantitativi previsti dal contratto nazionale di lavoro, per quanto attiene alla composizione numerica delle sezioni e ad uniformare gradualmente il numero degli insegnanti e il numero degli iscritti per sezione agli standard stabiliti dalle normative vigenti e dai vigenti CCNL e a rispettare quanto previsto dai vigenti contratti per il personale dipendente. L'E.G. concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'E.L. nella fase di programmazione

territoriale.

ART. 5. Adeguatezza strutturale.

L'E.G. garantisce locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene, l'accessibilità dei locali. In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di edifici preesistenti l'E.G. dovrà attenersi ai requisiti minimi spaziali di cui al D.M. 18 dicembre 1975 sull'edilizia scolastica.

ART. 6. Qualifica e trattamento del personale.

Il personale insegnante e ausiliario, operante nella scuola, dovrà essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per la scuola dell'infanzia. Il personale volontario dovrà comunque essere provvisto del titolo di studio corrispondente alla funzione svolta (o del diploma di scuola media superiore, nel caso integri e non sostituisca il personale dipendente), di polizza assicurativa, stipulata dall'E.G., per la responsabilità civile verso terzi e degli eventuali requisiti sanitari. Al personale assunto e dipendente dall'E.G. verrà applicato il contratto nazionale di lavoro stipulato tra i Sindacati Scuola confederali e la FISM.

ART. 7. Formazione permanente e qualificazione del servizio.

L'E.G. assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per la programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale. A quest'ultimo

devono essere destinate almeno 20 ore annuali del tetto massimo di 40 ore previste dal contratto. Si impegna inoltre a promuovere la qualificazione e la continuità verticale con altri servizi (in particolare con gli asili nido e la scuola elementare) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri enti, coordinamenti pedagogici comunali, centri di documentazione comunali, organismi scolastici anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.. L'E.G. si impegna infine a utilizzare una quota dei contributi comunali di cui al successivo art. 10 punto 3, definita in accordo con l'E.L., per l'attuazione di progetti migliorativi (integrazione di bambini con deficit, modifiche edilizie, l'organizzazione degli spazi, dotazione organica, composizione numerica delle sezioni, ecc.).

ART. 8. Servizio per l'accesso.

L'E.G. assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienicosanitarie previste in materia, nonché l'adozione delle tabelle dietetiche approvate dall'ASL. L'E.G. si impegna a garantire, qualora si effettui un autonomo servizio di trasporto, il rispetto della legislazione vigente per quanto attiene l'immatricolazione, l'uso, la revisione dei mezzi, e la qualifica del personale autista impiegato, nonché la vigilanza dei minori sullo scuolabus con il ricorso ad idoneo personale.

ART. 9. Informazione e documentazione.

L'E.G. è tenuto a dichiarare all'E.L., nel rispetto delle norme relative all'autocertificazione sulla semplificazione delle procedure, all'inizio di ogni anno scolastico, per il periodo di durata della convenzione la documentazione necessaria a dimostrare quanto segue: 1. l'avvenuto riconoscimento di scuola paritaria secondo le modalità e le forme previste dalla legge; 2. il bilancio preventivo e consuntivo della scuola 3. la garanzia per quanto riguarda il numero di bambini iscritti per sezioni e il rapporto numerico fra essi e gli insegnanti, degli standard stabiliti dalla normativa vigente, ovvero dal Contratto nazionale di lavoro dovrà inoltre essere trasmesso l'elenco dei bambini iscritti e frequentanti.

ART. 10. Impegni dell'Ente locale.

L'E.L. si impegna a sostenere finanziariamente l'E.G. nell'erogazione e nella qualificazione dei servizi mediante:

1) I contributi regionali previsti dal Piano di Indirizzo Generale integrato approvato con delibera G.R.T. n.985 del 27 luglio 2020 e stabiliti annualmente;

2) I contributi integrativi provinciali nella misura fissata annualmente,

3) L'eventuale contributo determinato in base alle risorse di bilancio disponibile;

4) Realizzazione di eventuali progetti finalizzati al sostegno delle famiglie per la frequenza della

scuola di Infanzia paritaria privata, promossi e finanziati dalla Regione o dalla Provincia.

Una quota percentuale di tali contributi è finalizzata alla realizzazione dei progetti migliorativi e di qualificazione del servizio offerto agli utenti, di cui al precedente art. 7.

L'E.L. promuove in sinergia con altri Enti-Istituzioni, progetti di qualificazione con particolare riferimento alla formazione permanente del personale, continuità e raccordo interistituzionale e favorisce la partecipazione congiunta di scuole pubbliche e paritarie e alla loro realizzazione. L'E.L. promuove e facilita l'accesso a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa nonché l'accesso delle famiglie a tutte le opportunità informative e formative organizzate per gli utenti delle altre scuole, con particolare riferimento ai Progetti integrati di area, a quelli dei Centri infanzia adolescenza famiglie e degli altri interventi educativi presenti nel territorio.

ART. 11. Modalità di erogazione del contributo.

L'E.L., secondo quanto disposto dal Piano di Governo 2016-2020 approvato da Consiglio Regionale con deliberazione n. 457 del 6 aprile 2020 assegna all'E.G., dietro presentazione della documentazione gli eventuali contributi assegnati dalla Regione Toscana all'E.L. di cui alla presente Convenzione

. ART. 12. Modalità di verifica e valutazione.

L'E.L. e l'E.G. per la durata della Convenzione procederanno in forme da definire alla verifica

della Convenzione stessa e garantiranno in maniera continuativa il necessario scambio di valutazioni, pareri ed informazioni sulle scuole dell'infanzia, anche al fine di garantire una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi.

ART. 13. Validità della convenzione.

La presente convenzione ha validità tre anni a partire dall'anno scolastico 2020-2021.